



LA LETTERA DI CREDITO / CREDITO DOCUMENTARIO

Il credito documentario, più comunemente detto lettera di credito, è l'impegno inderogabile che la banca dell'acquirente, su suo preciso ordine, si assume ad effettuare una prestazione di pagamento a favore del venditore, contro presentazione di una serie di documenti conformi alle richieste del credito stesso ed entro una scadenza stabilita. E' in assoluto la forma di regolamento che tutela maggiormente entrambe le parti.

Il venditore è sicuro di ricevere il pagamento, se presenta i documenti richiesti nelle modalità, forme e tempi previsti dal credito; d'altro canto il compratore è sicuro che il pagamento sarà effettuato solamente dopo che è stata appurata la correttezza dei documenti richiesti.

Nella lettera di credito molte clausole e richieste possono differire da caso a caso, anche in virtù del fatto che le parti coinvolte possono accordarsi, ma tutte devono rispettare le norme internazionali in materia e la prassi bancaria internazionale.

CARATTERISTICHE:

- impegno irrevocabile: da parte della banca emittente e/o confermante a condizione che i documenti soddisfino a pieno le clausole del credito stesso;
- autonomia e astrattezza: il credito documentario è indipendente dai contratti di vendita o altri contratti da cui hanno avuto origine
- formalismo: le banche coinvolte accerteranno che i documenti presentati siano conformi nella forma alle condizioni del credito.

FORMA:

- credito non confermato: nel caso in cui l'ordinante voglia escludere la possibilità della banca ricevente di poter aggiungere la propria garanzia;
- credito confermato: nel caso in cui venga offerta la possibilità alla banca ricevente di aggiungere la propria garanzia;
- credito trasferibile: la possibilità a favore del beneficiario di trasferire interamente o parzialmente l'importo del credito ad uno o più beneficiari;
- credito non operativo: il credito documentario è sottoposto alla presentazione di documenti particolari come ad esempio una licenza, un'autorizzazione o nei casi di impiantistica del rilascio di un performance bond.

SOGGETTI DEL CREDITO:

- ordinante: comunemente definito "applicant" nei crediti, è l'acquirente che darà istruzioni alla propria banca circa l'emissione del credito;
- beneficiario: comunemente definito "beneficiary" nei crediti, è il venditore a favore del quale viene emesso il credito;
- banca emittente: nel credito "issuing bank", è la banca dell'ordinante che su suo incarico emette il credito documentario a favore del beneficiario e si assume quindi l'impegno;
- banca avvisante: "advising bank" è la banca presso la quale viene appoggiato il credito e che avviserà il beneficiario dell'emissione inviando copia del credito stesso;
- banca designata: "nominated bank", è la banca autorizzata dal credito a finalizzare il credito secondo le modalità indicate dalla banca emittente. Solitamente coincide con la banca avvisante.
- banca confermante: "confirming bank", è la banca che su richiesta della banca emittente aggiunge il proprio impegno ad effettuare la prestazione;
- banca rimborsante: "reimbursing bank", è la banca che su istruzioni della emittente rimborserà la banca che ha finalizzato il credito;
- banca trasferente: "transfer ring bank", è la banca designata o autorizzata dalla emittente, che su richiesta del primo beneficiario del credito trasferisce il titolo a uno o più secondi beneficiari.

Qui di seguito un esempio di come potrebbe esser redatta una bill of lading sottostante a lettera di credito, riguardante una spedizione in export ex-works dall'Italia utilizzando un container da 20' box.

In questo caso spedizione in partenza dal porto di La Spezia con destinazione Dammam, Arabia Saudita.

La bill of lading sarà firmata come "carrier" da parte dello spedizioniere emittente e sarà datata solo a conferma partenza della nave indicata in polizza.



SHIPPING UP

OCEAN
BILL OF LADING

SHIPPER / EXPORTER (complete name and address) XXXX SPA VIA DEL LAVORO, XXXX 35010 TREBASELEGHE (PD) ITALY		COUNTRY OF ORIGIN	BILL OF LADING NO. 9999
CONSIGNEE OR ORDER TO THE ORDER OF XXXXX BANK		EXPORT REFERENCES	
NOTIFY PARTY (complete name and address) (No claim shall attach for failure to notify) XXXXX IMPORTS LTD DAMMAM SAUDI ARABIA		PORT OF LOADING LA SPEZIA ITALIAN PORT BY VESSEL	VESSEL MSC XXXXX
		PORT OF DISCHARGE DAMMAM SEAPORT, K.S.A.	NO. OF BILLS OF LADING 3 / THREE
		PLACE OF DELIVERY =====	FREIGHT PAYABLE AT: PREPAID <input type="checkbox"/> COLLECT <input checked="" type="checkbox"/>

** indicate whether any of the cargo is hazardous material under DOT, IMO or other regulations and indicate correct commodity number in box 20.

Marks & Numbers	No. of Pkgs. or Shipping Units	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS (particulars furnished by the shipper)	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
1x20' BOX CONTAINER SAID TO CONTAIN: MSCU 11111/0 SEAL 222222	35 PKGS	KITCHEN EQUIPMENTS AND ACCESSORIES AS PER APPLICANT'S PURCHASE ORDER NUMBER PO 1111111 DATED 05/01/2011 EX-WORKS, ITALY. IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT NO. XXXXXX DATED 15/02/2011 FREIGHT PAYABLE AT DESTINATION CLEAN ON BOARD	G.W. KGS. 3500. =	
THE CARRYING VESSEL IS A MEMBER OF AN INTERNATIONAL REGULAR LINE.	TOTAL			

FREIGHT AND CHARGES PAYABLE AT			Excess Value Declaration: Refer to Clause 6 (4) (B) + (C) on reverse side	
	PREPAID	COLLECT	RECEIVED by the Carrier the Goods as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed, authorised or permitted herein and subject to all the terms and conditions appearing on the front and reverse of this Bill of Lading to which the Merchant agrees by accepting this Bill of Lading, any local privileges and customs notwithstanding. The particulars given above as stated by the shipper and the weight, measure, quantity, condition, contents and value of the Goods are unknown to the Carrier. IN WITNESS WHEREOF, 3... Original Bill of Lading have been signed of this tenor and date one of which being accomplished, the others shall be void.	
TOTAL				

JURISDICTION AND LAW CLAUSE
The contract evidenced by or contained in this Bill of Lading is governed by the law of Italy and any claim or dispute arising hereunder or in connection herewith shall be determined by Padua Court in Italy not other Court.

Signed as Carrier:
by _____
Place and date of issue **TREBASELEGHE**

